

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Servizio triennale di pulizia e sanificazione di alcune strutture dell'Azienda e di lavaggio delle stoviglie

Protocollo gara: Deliberazione n. 74 del 28 novembre 2020

Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale

Data creazione report: 15/01/2021 11:50

Chiarimento n. 2 : Richiesta chiarimenti

da **Fornitore** alle 12/01/2021 11:03

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere se per "copia autenticata" è corretto inserire una dichiarazione di copia conforme ai sensi dell' ART. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445.

Restiamo in attesa cortese riscontro.

cordiali saluti

Risposta n. 2 :

Re:Richiesta chiarimenti

da **Ente** alle 12/01/2021 11:20

Sì, certo. Dichiarazione di copia conforme, allegando copia del documento d'identità del dichiarante.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 3 : Relazione Tecnica

da **Fornitore** alle 12/01/2021 15:27

Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere se la relazione tecnica si deve intendere come un unico documento per un totale di 30 facciate, sia per i servizi di pulizia, sia che per il servizio di lavastoviglie, oppure se si devono intendere due relazioni distinte di 20 facciate per servizi di pulizia e 10 facciate per servizi di stoviglie.

Per quanto concerne la fornitura dei detergenti per le lavastoviglie in comodato d'uso, si chiede se esistono particolari prodotti detergenti e disincrostanti da utilizzare e quali.

si ringrazia per la cortese attenzione.

cordiali saluti La Modernissima

Risposta n. 3 :

Re:Relazione Tecnica

da **Ente** alle 12/01/2021 15:56

Come ben specificato nella nota n. 4 del Disciplinare di gara, il progetto dovrà essere composto da 2 relazioni distinte.

Per quanto riguarda la fornitura dei detergenti per lavastoviglie, non esistono particolari prodotti, ma saranno da utilizzare normali detergenti e brillantanti, preferibilmente a marchio ecologico ECOLABEL o equivalente.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 5 : Chiarimenti per sopralluogo

da **Fornitore** alle 12/01/2021 17:22

Buonasera,

si chiede conferma che al sopralluogo possa partecipare anche un accompagnatore (seppur non dipendente dello stesso operatore economico) insieme al delegato.

Cordiali saluti,

Eporlux srl

Risposta n. 5 :

Re:Chiarimenti per sopralluogo

da **Ente** alle 13/01/2021 08:28

Chi partecipa al sopralluogo deve essere munito di delega da parte dell'operatore economico per cui lo effettua. Non è quindi possibile che possa presenziare un accompagnatore, a maggior ragione se non dipendente dello stesso operatore economico.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 6 : richiesta chiarimento

da **Fornitore** alle 13/01/2021 18:45

Buonasera,

si chiede se occorre confermare la data in cui è nostra intenzione effettuare il sopralluogo (15 o 20 gennaio)
Restiamo in attesa cortese riscontro.
cordiali saluti

Risposta n. 6 :

Re:richiesta chiarimento

da **Ente** alle 14/01/2021 08:49

Non è necessario, basta presentarsi nel luogo e all'orario indicati nel Disciplinare.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 7 : Chiarimenti misure equivalenti OHSAS 18001:2007

da **Fornitore** alle 14/01/2021 10:14

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 8 a pagina 4 del Disciplinare di gara di caricare nella sezione della documentazione amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, copia autenticata della certificazione OHSAS 18001:2007, si chiede se **(1)** l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come descritto dall'art. 30 del Dlgs 81/08 s.m.i., unitamente **(2)** all'ottenimento della riduzione del tasso medio per prevenzione (modulo OT/23 – premio INAIL per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente in materia) e **(3)** alla presentazione di Bilancio Sociale depositato in CCIAA come previsto dalla normativa regionale (Regione Lombardia), si configurino come misure equivalenti accettate dalla stazione appaltante in coerenza con in c.d. "principio di equivalenza" codificato dall'art. 87 c. 1 d.lgs. 50/2016, mirato ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare d'appalto pubbliche, in condizioni di parità e non discriminazione.

Se le misure citate sono riconosciute come equivalenti, nel caso in cui si intenda partecipare alla procedura in *general contracting* come consorzio di cooperative sociali che indica come esecutrici una o più delle proprie cooperative socie, valga o meno il principio del cumulo dei requisiti. In particolare, si chiede se il requisito si consideri soddisfatto se a presentare le misure equivalenti sia:

1. anche solo una delle cooperative indicate come esecutrici
2. tutte le cooperative indicate come esecutrici

Restando in attesa di un gentile riscontro,
Si porgono Cordiali Saluti

Risposta n. 7 :

Re:Chiarimenti misure equivalenti OHSAS 18001:2007

da **Ente** alle 15/01/2021 09:41

L'art. 30 del D.Lgs 81/08

richiamato nel quesito in effetti fa esplicito riferimento al MOGC di cui al D.Lgs 231/01. Lo stesso articolo specifica che, " *in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti***". Si fa quindi esplicito riferimento a protocolli che danno

la possibilità di gestire tutte le tematiche di sicurezza e pare di intendere che nel quesito si faccia proprio riferimento ad un protocollo predisposto secondo le Linee guida UNI INAIL. Tali procedure risultano però essere "una semplificazione" di quanto previsto dallo standard OHSAS 18001 (ora UNI 45001) e proprio per questo motivo non risultano certificabili e pertanto non possono essere considerate tecnicamente "equivalenti".

Nebuloso sembra invece il riferimento alla presentazione (ed accettazione) dell'OT 23. Dovrebbero, almeno, essere esplicitate le singole misure applicate che hanno contribuito all'ottenimento del punteggio minimo richiesto che non necessariamente sono associate ad un SGS.

Inoltre il citato l'art.

87 del Codice dei Contratti, dice che la stazione appaltante può ammettere parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli operatori stessi. Ciò sta a significare che le misure indicate possono ritenersi equivalenti solo se l'operatore economico dimostra di avere in atto il processo di certificazione, ma che non è in grado di ottenerlo entro il termine di presentazione dell'offerta. In tal caso dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione dell'Ente certificatore.

Come chiaramente indicato all'art. 1 del Disciplinare a seguire all'elenco della documentazione, in caso di A.T.I./consorzi ordinari (costituiti o costituendi) i documenti elencati (tra cui risulta la certificazione di cui trattasi) dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla gara, da ogni impresa facente parte dell'A.T.I./consorzio. Nel caso di consorzi stabili, la documentazione dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, dal consorzio e/o dalla/e ditta/e consorziata/e, incaricata/e di svolgere il servizio.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 8 : Servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture aziendali e lavaggio delle stoviglie

da **Fornitore** alle **15/01/2021 11:32** , **allegato(1)**: 20210115113208894_Disciplinare-Telematico-1.pdf

Con riguardo al Disciplinare Telematico, allegato al Disciplinare di gara, che alleghiamo per praticità, al paragrafo 7 - Deposito Telematico Offerta Economica, punto 2 si legge:

"(...)
dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo, dovrà essere apposta la marca temporale certificata (entro il termine perentorio previsto dal timing)
(...)"

Stessa cosa si legge al punto 4:

"L'operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (TIMING - allegato)"

Si chiede di voler indicare in quale parte della documentazione di gara sia inserito tale TIMING.
in attesa di riscontro siporgono distinti saluti.

Risposta n. 8 :

Re: Servizio di pulizia e sanificazione di alcune strutture aziendali e lavaggio delle stoviglie

da Ente alle 15/01/2021 11:47

Il TIMING a cui si fa riferimento veniva riportato in coda al DISCIPLINARE TELEMATICO, ma da alcune gare viene omesso in quanto riporterebbe date già note o ancora da determinare. Purtroppo tale indicazione è rimasta nel testo.

Comunque, in base a quanto da Voi evidenziato, si chiarisce che la marcatura temporale va apposta entro il termine di presentazione dell'offerta indicato nel bando di gara. Il trasferimento dell'offerta andrà fatto nell'intervallo di tempo che sarà successivamente comunicato, che inizierà solo dopo il termine delle valutazioni qualitative. Anche se fosse stato presente il TIMING, questa data non sarebbe stata ovviamente indicata.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro